

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Numero REA FR - 194494

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

Ricorso con istanza cautelare collegiale e notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

DI PALMA MARTA, nata a Frosinone (FR) il 02/06/1982 e residente a Arnara (FR) in Via Borgo Cave n. 58/A, **C.F. DPLMRT82H42D810G**, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. *BNGNNR65E08I838T* e dall'Avv. Paolo Zinzi, c.f. *ZNZPLA88L16D810T*, giusta procura in calce al presente atto, anche nella qualità di procuratori designati dal ricorrente in virtù di specifico mandato conferito alla società "*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*" con sede legale Via Siracusa, 503036 – Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

Recapiti dichiarati per la ricezione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 176, Il comma c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 14 maggio 2005 e successive modifiche e integrazioni: Pec: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it; avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it; fax 0776.809862.

Contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e contro tutti i docenti che hanno partecipato al concorso per titoli ed esami personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ex D.M 206/2023 che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso

e contro

MARIKLA MARCOCCIA, nata a Frosinone (FR) il 02.06.1979, c.f. *MRCMKL79H42D810L* e residente in Frosinone (FR), in via San Liberatore n. 65.

Controinteressata

per l'annullamento del decreto 1506 del 09.08.2024 di pubblicazione della

graduatoria nonché del decreto recante le immissioni in ruolo del 20/08/2024 n. 56407, Nonché del successivo decreto di rettifica delle graduatorie ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato n. 57763 del 23.08.2024,
PER LA RETTIFICA del punteggio della ricorrente relativo alla procedura concorsuale ex D.M 206/2023 e per L'ANNULLAMENTO Degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e conseguenziali

In breve

La ricorrente ha partecipato al Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ex D.M 206/2023.

Nella domanda di partecipazione al concorso la ricorrente per mero errore materiale ha inserito il voto di conseguimento del corso di specializzazione sul sostegno 30/100 in luogo di 100/100.

La valutazione minima per il superamento del Tfa sostegno è 60/100.

Dunque, ottenere un punteggio di 30/100 equivale a non aver superato il percorso di Tfa Sostegno e dunque non essere in possesso del titolo di accesso richiesto per la procedura.

Il punteggio attribuito a parte ricorrente per il titolo di accesso è errato perché pone come base la votazione di 30/100 che, come detto, non avrebbe permesso il superamento del Tfa sostegno: inevitabilmente la PA avrebbe dovuto collaborare con parte ricorrente emendando il mero errore di battitura.

La PA tuttavia non ha provveduto all'attivazione del soccorso istruttorio una volta evidenziato che il titolo di accesso dichiarato dalla ricorrente aveva come voto di conseguimento 30/100, votazione addirittura insufficiente per il superamento del corso di specializzazione.

La parte ricorrente, ha invertito per mero errore di battitura la votazione espressa in trentesimi anziché in centesimi.

Essendo evidente l'errore materiale in ordine a uno dei requisiti essenziali per la partecipazione al concorso la PA avrebbe dovuto procedere all'attivazione del soccorso istruttorio, con conseguente attribuzione di punti ulteriori 12.5.

La PA non ha correttamente valutato il titolo di accesso, provvedendo all'attribuzione di punti 12.5 ai sensi del punto A.2.2 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023", ma omettendo di attribuire gli ulteriori 12.5 previsti dal punto A.2.1 per il massimo punteggio di

conseguimento del titolo di accesso a seguito della necessaria conversione del coto dichiarato in domanda in centesimi (anziché in trentesimi).

La Di Palma ha, infatti, conseguito il corso di specializzazione sul sostegno espletato presso l'Università di Cassino con il massimo dei voti, segnatamente con 30/30, come comprovato dall'all. 4.

Il bando del concorso ordinario 2023, per quanto riguarda la partecipazione su posto di sostegno, prevede l'attribuzione di un massimo di:

-12,50 punti in funzione del voto di specializzazione (Voce A.2.1);

-In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori 12,50 punti.

Il titolo di accesso (la specializzazione sul sostegno) può essere quindi valutata per un totale di 25 punti (12,50 + 12,50), come nel caso di specie in cui alla ricorrente vanno attribuiti punti 12,50 ai sensi del punto A.2.1 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023" e ulteriori 12,50 pt ai sensi del punto A.2.2.

Alla sig. Di Palma la PA ha erroneamente attribuito unicamente i 12,50 punti spettanti ai sensi del punto A.2.2 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023, senza procedere all'attribuzione degli ulteriori 12,50 punti per il massimo punteggio ottenuto nel conseguimento del titolo di accesso ai sensi di quanto previsto dal punto A.2.1 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023".

La PA, infatti, è incorsa in palese errore e non ha provveduto all'attivazione del soccorso istruttorio.

Il minor punteggio attribuito alla ricorrente ha determinato un notevole pregiudizio alla sfera lavorativa della sig.ra Di Palma, in quanto in conseguenza a tale minor punteggio attribuito dalla PA la stessa è stata assegnata a istituto scolastico notevolmente più distante rispetto alla residenza dell'istante, essendole stata attribuita la sede RMEE8A701B "Anna Frank".

FATTO

1) La ricorrente ha partecipato al Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno ex D.M 206/2023;

2) Nella domanda di partecipazione al concorso la ricorrente per mero errore materiale ha inserito il voto di conseguimento del corso di specializzazione sul sostegno 30/100 in luogo di 100/100;

3) Il voto minimo per il superamento del Tfa sostegno è 60/100;

4) Dunque con il punteggio di 30/100 la ricorrente non avrebbe superato il Tfa sostegno e non avrebbe, neppure, accesso al concorso venendo meno uno dei requisiti;

5) La PA, tuttavia, non ha richiesto alcun chiarimento in ordine al voto dichiarato in domanda dalla ricorrente pur essendo l'errore materiale evidente e relativo a uno dei requisiti essenziali per la partecipazione al concorso .

6) L'Amministrazione, pertanto, ha attribuito alla docente Di Palma Marta, relativamente alla primaria, totali punti 208.25 con i seguenti prospetti nel riepilogo valutazione titoli:

- punti 12.5 per il titolo di accesso ai sensi del punti A.2.2 dell'all. B al DM 206 DEL 26.10.2023 (omettendo di attribuire gli ulteriori 12.5 pt per il massimo punteggio di conseguimento del titolo di accesso ex punto A.2.1 della tabella valutazione titoli);

- punti 13.75 per altri titoli valutabili

- punti 4 per i titoli di servizio.

7) **La PA non ha correttamente valutato il titolo di accesso, provvedendo all'attribuzione di punti 12.5 ai sensi del punto A.2.2 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023", ma omettendo di attribuire gli ulteriori 12.5 previsti dal punto A.2.1, in conseguenza della necessaria rettifica e conversione del voto dichiarato da in trentesimi a in centesimi.**

8) Il corso di specializzazione sul sostegno espletato dalla Di Palma presso l'Università di Cassino prevedeva infatti l'espletamento di una procedura selettiva per titoli ed esami, come comprovato dal bando dell'Università di Cassino per l'ammissione ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno (DM n. 92 del 08/02/2019)-allegato sub. 3 - corso espletato e dichiarato quale titolo di accesso alla procedura concorsuale *de qua* dalla Di Palma ed infatti i 12.5 punti per la selettività della procedura ex punto A.2.2 sono stati computati dalla PA.

9) Il bando del concorso ordinario 2023, per quanto riguarda la partecipazione su posto di sostegno, prevede l'attribuzione di un massimo di:

- 12,50 punti in funzione del voto di specializzazione (Voce A.2.1);

-In aggiunta al punteggio di cui al punto A.2.1, la specializzazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi selettivi di accesso, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, comporta l'attribuzione di ulteriori 12,50 punti.

Il titolo di accesso (la specializzazione sul sostegno) può essere quindi valutata per un totale di 25 punti (12,50 + 12,50), come nel caso di specie in cui alla ricorrente vanno attribuiti punti 12.50 ai sensi del punto A.2.1 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023" e ulteriori 12.50 pt ai sensi del punto A.2.2.

10) Alla sig. Di Palma la PA ha erroneamente attribuito unicamente i 12.50 punti spettanti ai sensi del punto A.2.2 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023, senza procedere all'attribuzione degli ulteriori 12.50 punti per il massimo punteggio di conseguimento del titolo di accesso ai sensi di quanto previsto dal punto A.2.1 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023".

11) L'istante ha diritto all'attribuzione di ulteriori 12.50 punti per il voto massimo di conseguimento del titolo di accesso ai sensi di quanto previsto dal punto A.2.1 della tabella valutazione titoli "allegato b) al DM 206 DEL 26.10.2023", rettificando il punteggio da 208.25 punti a 220.75 punti.

In totale l'istante ha diritto ad ottenere 220.75 punti.

12) Se correttamente l'amministrazione avesse valutato il titolo di accesso indicato dalla ricorrente, considerando il massimo punteggio con cui la ricorrente ha conseguito il corso di specializzazione, la sig.ra Di Palma avrebbe avuto diritto alla attribuzione del punteggio di 220.75 pt;

13) In ragione della corretta attribuzione del punteggio l'istante avrebbe ottenuto l'attribuzione di sede viciniora nella procedura di immissione in ruolo;

Tanto ritenuto in fatto, si espone in

DIRITTO

I

Violazione e erronea applicazione della tabella Ministeriale di valutazione dei titoli, segnatamente del punto A.2.2 della stessa.

La tabella valutazione titoli contenuta nell' Allegato B recante "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73" al punto A.2.1 così prevede:

	per la scuola dell'infanzia o primaria	
A.2.1	<p>Diploma di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado di istruzione o titolo di specializzazione estero riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base del punteggio conseguito.</p> <p>Le specializzazioni il cui punteggio non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.</p> <p>Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75</p>	<p>Punti $sep \leq 75$: 0 punti</p> <p>$sep > 75$: $\frac{p-75}{2}$ punti, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola</p> <p>ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi</p>

Nonostante la ricorrente abbia conseguito il titolo di accesso con il massimo punteggio di 30/30-allegato sub. 4 -, l'Amministrazione non ha provveduto ad attribuire alla Di Palma il punteggio ulteriore di 12.50 in ossequio a quanto previsto dal punto A.2.1 della tabella valutazione titoli, in quanto la stessa PA ha erroneamente computato il punteggio della ricorrente in trentesimi anziché in centesimi.

Nel prospetto valutazione titoli, infatti, invece di indicare 100 come "votazione" di conseguimento del titolo, la PA ha indicato erroneamente "votazione: 30".

TITOLI DI ACCESSO								
Titolo		Specializzazione - D.M. 10/09/2010 n.249 art. 13						
Dati di valutazione:		• <u>Votazione: 30</u>						
Punt. Sistema	Valutazione commissione				Valutazione USR			
	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.	Validità	Tipologia	Altre Tipologie	Punt.
0	SI	A.2.1	A.2.2	12.5		A.2.1		0
Note: I candidati che dichiarano come titolo di accesso il TFA sostegno DM 249/2010 art. 13, in aggiunta al punteggio calcolato sul voto di laurea A.2.1, dell'ulteriore punteggio della sezione A.2.2. (12,5 punti)					Note:			

In luogo di "votazione: 30" la PA avrebbe dovuto rapportare il voto in centesimi, pertanto indicare "votazione: 100".

Parte ricorrente ha conseguito il titolo di specializzazione con il voto massimo: in base al punto A.2.1 della tabella Ministeriale le vanno attribuiti punti ulteriori 12.50 per il titolo di accesso.

Del resto, come indicato a pagina 3 della domanda di partecipazione al concorso (Cfr. allegato 3), l'istante ha indicato quale titolo di accesso la specializzazione ex "DM 10/09/2010 N. 249 ART. 13" con la votazione di 30 equivalente a 100/100 (30/100 infatti non sarebbe voto idoneo neanche per il superamento del corso di specializzazione, trattandosi evidentemente di mero errore materiale):

Specializzazione				
Procedura di conseguimento della specializzazione	D.M. 10/09/2010 n.249 art. 13			
Votazione	30,00	Base votazione	100	Votazione in centesimi 30
Data conseguimento specializzazione	12/07/2021			
Luogo del conseguimento della specializzazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE			

Il Ministero avrebbe dovuto applicare, e non l'ha fatto, la tabella ministeriale allegata al D.M 206/2023.

II

Violazione del dovere di soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. B), della legge n. 241/1990. Violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della legge n. 241/1990.

Come anticipato in punto di fatto, nella domanda di partecipazione al concorso la ricorrente per mero errore materiale ha inserito il voto di conseguimento del corso di specializzazione sul sostegno 30/100 in luogo di 100/100.

La PA tuttavia non ha provveduto all'attivazione del soccorso istruttorio una volta evidenziato che il titolo di accesso dichiarato dalla ricorrente aveva come voto di conseguimento 30/100, votazione addirittura insufficiente per il superamento del corso di specializzazione.

Essendo evidente l'errore materiale in ordine a uno dei requisiti essenziali per la partecipazione al concorso la PA avrebbe dovuto procedere alla richiesta di chiarimenti mediante l'attivazione del soccorso istruttorio e con conseguente rettifica del voto erroneamente espresso in trentesimi anziché in centesimi e valutare nella sezione titolo di accesso il punteggio massimo di conseguimento con conseguente attribuzione di punti ulteriori 12.5.

La Commissione valutatrice, preso atto della dichiarazione in domanda di un voto di conseguimento del titolo di accesso addirittura inferiore al minimo previsto per il superamento del corso di specializzazione dichiarato quale titolo di accesso, avrebbe potuto e dovuto attivare, in favore della ricorrente, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della legge 241/1990.

Il citato articolo stabilisce: *"1. Il responsabile del procedimento: a) . . .; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento di atti all'uopo necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"*.

Il dovere del "soccorso istruttorio" si inserisce tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la P.A. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

Nei concorsi pubblici il "soccorso istruttorio" non è una facoltà, bensì un dovere per l'Amministrazione.

Ciò per non consentire che errori formali (emendabili mediante la collaborazione della P.A.) possano pregiudicare l'interesse pubblico alla selezione dei candidati migliori.

Così il Tar Lazio con sentenza n. 15901/2024 ha stabilito quanto segue: *"...I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).*

Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle

sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio..."

Ed ancora, a ribadire il principio del c.d. soccorso istruttorio è una sentenza del TAR Emilia Romagna, n. 416 del 17.05.2022 che si pronuncia positivamente in favore di una candidata che, per mera svista, aveva dimenticato di inserire nella domanda di partecipazione al concorso alcune mensilità che le avrebbero fatto raggiungere il "prerequisito" previsto dal bando dei 5 anni di lavoro presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

In sede cautelare, i Giudici amministrativi, avevano già accolto la domanda incidentale disponendo, con ordinanza del 7.12.2021 n. 548, l'ammissione della ricorrente con "riserva" alla selezione con la seguente motivazione: "Atteso che l'errore commesso dalla ricorrente nella presentazione della domanda appare sanabile mediante il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della Legge 241/1990, avendo ella pienamente comprovato il possesso del requisito richiesto per l'ammissione alla selezione di che trattasi".

Nel merito, il TAR Emilia Romagna, ha ritenuto fondato il ricorso accogliendolo ed annullando il provvedimento impugnato.

Il soccorso istruttorio, dunque, si fa concreta estrinsecazione dei suddetti principi e, quindi, non va considerato come mera facoltà dell'amministrazione, frutto della benevolenza del potere pubblico bensì come dovere in capo alla stessa nel relazionarsi con i privati.

A conferma di ciò il Consiglio di Stato ha affermato che, nei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti

pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mera mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione (Cfr. C.d.S. n. 7975/2019).

Esattamente come accaduto nel caso di specie dove il ricorrente ha commesso una semplice disattenzione in fase di compilazione della domanda non convertendo in centesimi il voto espresso in centesimi sull'attestato di conseguimento del titolo di accesso!

Ebbene, si può dire che proprio la fattispecie in esame RIENTRA NEI CASI TIPICI IN CUI L'AMMINISTRAZIONE E' CHIAMATA A PROVVEDERE CON IL "SOCCORSO ISTRUTTORIO", perché la stessa ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati di cui è già in possesso o che sono stati comunque forniti dal candidato (Cfr. C.d.S. n. 4543/2014).

III

Violazione dell'art 3 della legge 241/90-Difetto di motivazione.

Parte ricorrente, al fine di evidenziare l'errore nella decurtazione del punteggio, ha proposto formale reclamo e richiesta di rettifica .

La diffida per la rettifica del punteggio non è mai stata riscontrata.

Il punteggio attribuito dall'Amministrazione riporta soltanto una numerazione complessiva del tutto sfornita da qualsiasi iter logico, senza fornire motivazioni in ordine alla mancata attribuzione di punti 12.5 per il massimo punteggio di conseguimento del corso di specializzazione.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di provvedere alla rivalutazione dei titoli in questione...".

Sul periculum in mora.

Trattandosi di punteggi relativi a procedura concorsuale, il *periculum in mora* è in *re ipsa*.

In ogni caso la ricorrente perderebbe, irrimediabilmente, la possibilità di ottenere un punteggio corretto in graduatoria con contestuale danno irreparabile derivante dalla stipula di contratto a tempo indeterminato in sede deteriore e distante rispetto a quella spettante.

Non v'è dubbio, pertanto, che sussiste l'interesse della ricorrente ad ottenere il corretto punteggio in graduatoria.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa

Chiede

Che il Tribunale adito Voglia

In via cautelare

-sospendere l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, ad attribuire alla ricorrente il punteggio come 8 indicato, segnatamente 220.75 punti ed il conseguente corretto posizionamento in graduatoria ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Nel merito.

Annulare i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire al ricorrente il corretto punteggio spettante pari a punti 220.75, ovvero nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, e la corretta posizione in graduatoria

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.

In via istruttoria

Si chiede di essere ammessi a provare per interpello ed all'esito per testi, le circostanze in fatto di cui alla premessa in fatto qui da intendersi per integralmente

riportate, emendate da ogni valutazione e giudizio precedute dall'inciso "vero che".

Con riserva di indicare i nomi dei testi all'udienza di discussione.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti chiedendo l'ammissione come mezzi di prova documentale:

1. Provvedimenti impugnati;
- 1.2 Domanda di partecipazione al concorso della Di Palma;
2. Riepilogo punteggio della Di Palma;
3. Bando dell'Università di Cassino per l'ammissione ai Corsi di specializzazione per le attività di sostegno (DM n. 92 del 08/02/2019);
4. Certificato contenente votazione di conseguimento del titolo di accesso dichiarato dalla ricorrente;
5. Esito Assegnazione Sede Fase 2 Infanzia E Primaria GM - A.S. 2024/2025;
6. Diffida e Richiesta di accesso agli atti;
7. Tabella valutazione titoli concorso D.M 206/2023;
8. Esenzione pagamento CU;
9. Graduatorie di merito concorso primaria;
10. Procura alle liti.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri- Roma, 03.10.2024

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 12.5 ,ai fini della procedura concorsuale ex D.M 206/2023.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri

aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di circolo e di istituto di III fascia ATA, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*,
c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

tutti domiciliati *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura
dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
nei siti *web* individuati.

contro tutti i partecipanti alla procedura concorsuale ex D.M 206/2023 lui ha partecipato la ricorrente che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Organo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la

notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri-Roma, 03.10.2024

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi